



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Relazione di Maggioranza del progetto di legge di iniziativa popolare "Regolamentazione delle unioni civili"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Colleghi Consiglieri,

il presente progetto di legge è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente competente il giorno 26 settembre 2018 ed è stato approvato con voti favorevoli 12 e 2 voti contrari.

Con l'approvazione in seconda lettura di questo progetto di legge di iniziativa popolare, che ha visto sviluppare nel corso dei mesi un confronto aperto tra politica, comitato promotore e cittadinanza, si giunge a regolamentare, anche nella Repubblica di San Marino, le Unioni Civili tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso. E' questo il punto di forza del provvedimento normativo e che, all'art. 1, ne sancisce la definizione. Si intende finalmente dare corpo ad un progetto di legge su un argomento che tocca da vicino i temi etici e civili e che fino alla passata legislatura poteva difficilmente vedere anche solo imbastito un dibattito aperto e propositivo nonostante le molteplici istanze d'Arengo presentate, espressione della forte esigenza di provvedere a riconoscere forme di convivenza diverse da quelle riconosciute dalla legge sul diritto di famiglia e che quindi non potevano contare su nessuna forma di tutela.

La maggioranza ha condiviso dal principio le finalità del progetto di legge ed ha approfondito ed esaminato l'articolato con l'intenzione di garantire ai contraenti l'Unione civile diritti e doveri finora non riconosciuti nel nostro ordinamento anche attraverso diversi momenti di confronto con il comitato promotore e con la ferma volontà di mantenere il progetto di legge chiaro e snello, come anche fuori dai nostri confini diversi ordini professionali ed istituzionali hanno avuto modo di apprezzare.

La maggioranza ha ritenuto positivo introdurre un emendamento in materia di formalità precedenti alla costituzione dell'unione civile attraverso la pubblicazione in apposito albo al fine di garantire maggiore tutela ai contraenti, anche in virtù delle cause impeditive elencate all'art. 3 e nel rispetto della trasparenza. Il commissario della legge potrà comunque dispensare dalle pubblicazioni sulla base della valutazione di specifiche richieste. A Seguito di pubblicazioni due persone maggiorenni potranno costituire un'unione civile mediante dichiarazione resa all'ufficiale di Stato Civile, altresì potranno essere riconosciute unioni civili o matrimoni paritari contratti all'estero anche nel nostro paese, sempre sottoforma di unione civile (art.2).

L'art.4 viene ampliato nella descrizione prevedendo l'obbligo per entrambe le parti del reciproco rispetto, all'assistenza morale e materiale e alla collaborazione oltre alla coabitazione.

Si ritiene inoltre di aver meglio definito l'articolo relativo al regime patrimoniale (art.6) che, se non specificatamente precisato dai contraenti, viene inteso in separazione dei beni. Vengono specificate le regole in caso di contraenti di nazionalità diversa o non sammarinese, che in mancanza dichiarazione della legislazione secondo la quale



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

intendono regolare i propri rapporti patrimoniali, si adotterà la legislazione sammarinese.

All'art.8 vengono esplicitate le disposizioni applicabili ai contraenti le unioni civili per quanto riguarda la regolamentazione di aspetti della vita comune che risultano particolarmente necessari di tutela e, segnatamente, il diritto alla residenza e alla cittadinanza, la disciplina previdenziale e pensionistica, compresa la pensione di reversibilità e indiretta nonché i diritti e doveri relativi all'assistenza sanitaria.

Sono state infine introdotte disposizioni concernenti le vicende successorie dei contraenti, in modo tale che, anche per quanto riguarda la tutela degli aspetti economico-patrimoniali successivi alla morte di uno dei contraenti, l'ordinamento Sammarinese possa fornire un adeguato presidio a diritti maturati, di fatto e, oggi, di diritto, in virtù del rapporto di unione civile.

Si è ritenuto non opportuno il rimando generale, per tutto quanto non esplicitato, alle disposizioni che si riferiscono al matrimonio o ai coniugi. Questa scelta si esplicita secondo la convinzione che l'istituto delle unioni civili, previsto per tutte le persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso, non possa e non debba sovrapporsi né all'istituto del matrimonio né alla regolamentazione relativa all'istituto del more uxorio. Si opta invece per una norma di coordinamento che prevede il riconoscimento, al fine di garantire l'efficacia di applicazione della legge stessa, di tutti i diritti ed i doveri derivanti dalle leggi, dagli atti aventi forza di legge, dai regolamenti nonché dagli atti amministrativi per tutte le materie che sono contemplate dalla legge. Altro aspetto importante della provvedimento è la disciplina dei minori (art.9) che punta a metterne al centro la tutela, nel primario interesse del minore, e che sancisce in maniera chiara la regolamentazione di tutte le eventuali situazioni esistenti nel momento in cui due persone decidono di costituire un'unione civile.

E' sulla base di questi principi e considerazioni che la maggioranza può ritenersi soddisfatta dell'andamento collaborativo dei lavori consiliari ed è convinta che questo progetto di legge possa essere uno dei provvedimenti che contribuirà all'evoluzione e allo sviluppo dello stato civile del nostro Paese. Potremo finalmente iniziare a riconoscere e a tutelare quei cittadini che fino ad ora si sono trovati a vivere situazioni di maggiore fragilità e che ora potranno sentirsi maggiormente supportati dal proprio Stato.

Il Relatore di Maggioranza